

**AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI
I TRIMESTRE 2018**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 923/2017/R/com)

INDICE

1	Premessa	3
	Parte Prima: settore elettrico - clienti non domestici	4
2	La riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici	4
3	Modifiche al TIT a partire dal 1 gennaio 2018	7
4	Gli oneri generali per le rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92 (A_{SOS})	8
5	Gli oneri per le rimanenti finalità (A_{RIM})	10
6	Aggiornamento della disciplina del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI	11
7	Le agevolazioni per imprese a forte consumo di energia elettrica	12
	Parte Seconda: settore elettrico - clienti domestici	13
8	La riforma delle tariffe elettriche per clienti domestici	13
9	Misure per attenuare l'impatto della riforma delle imprese a forte consumo di energia elettrica sui clienti domestici	14
10	Sperimentazione pompe di calore	16
11	Modifica della disciplina del <i>bonus</i> elettrico	17
12	Verifica della redistribuzione dei benefici connessi alla riduzione del fabbisogno della componente A3 ai sensi della Legge europea 2017	17
	Parte Terza: settore elettrico - aggiornamento oneri generali per il I trimestre 2018	19
13	Aggiornamento oneri generali per il I trimestre 2018	19
14	Ulteriori componenti UC3 e UC6	19
15	Componente A_{SOS}	19
16	Componente A_{RIM}	21
17	Altre disposizioni riguardante il settore elettrico	22
	Parte Quarta: settore gas - aggiornamento oneri generali per il I trimestre 2018	23
	Appendice A – inquadramento normativo della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali per i clienti non domestici e della riforma delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	24

1 Premessa

- 1.1 La deliberazione 923/2017/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 gennaio 2018, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 In relazione al settore elettrico, dal 1 gennaio 2018 è operativa la riforma degli oneri generali per gli utenti non domestici, mentre già dal 1 gennaio 2017 risulta avviata la riforma dell'applicazione degli oneri generali per gli utenti domestici.
- 1.3 Sempre a partire dal 1 gennaio 2018, è operativa la riforma delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, che interessa da una parte gli utenti inclusi nelle suddette imprese (in quanto destinatarie delle agevolazioni), e dall'altra tutti i rimanenti utenti (domestici e non domestici), che sono chiamati a contribuire alla copertura delle suddette agevolazioni.
- 1.4 Nella Parte Prima di questa relazione, pertanto, si illustrano gli effetti delle riforme, di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, sulla determinazione delle aliquote degli oneri generali per il settore elettrico. Nella Parte Seconda si sintetizzano, invece, gli sviluppi in merito alla riforma degli oneri generali per gli utenti domestici.
- 1.5 Sulla base di quanto sintetizzato nella Parte Prima e Seconda, sono state poi definite le aliquote a valere dal 1 gennaio 2018, come descritto nella Parte Terza, utilizzando la nuova struttura tariffaria degli oneri generali per il settore elettrico, applicata sia agli utenti non domestici che a quelli domestici.
- 1.6 In relazione al settore gas, gli interventi a partire dal 1 gennaio 2018 sono stati più limitati rispetto al settore elettrico, e sono sintetizzati nella Parte Quarta.
- 1.7 Allegato alla presente relazione illustrativa si trova un ampio resoconto dei principali passi e provvedimenti che sono stati adottati ai fini dell'avvio della riforma degli oneri generali per gli utenti non domestici nel settore elettrico. In merito alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica si rimanda alla Relazione tecnica illustrativa della deliberazione 921/2017/R/eel².

¹ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/17/923-17.htm>

² La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/921-17.htm>

Parte Prima: settore elettrico - clienti non domestici

2 La riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici

- 2.1 Gli oneri generali di sistema elettrico sono componenti tariffarie il cui gettito è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie. Essi pertanto non coprono costi riferibili alle infrastrutture di rete sottoposte alla regolazione tariffaria dell'Autorità ai sensi della legge 481/95³.
- 2.2 Fino al 31 dicembre 2017, le componenti tariffarie finalizzate alla copertura degli oneri generali di sistema erano le seguenti:
- componente tariffaria A2, per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse;
 - componente tariffaria A3, per la copertura degli oneri sostenuti ai fini dell'erogazione delle incentivazioni per le fonti rinnovabili e assimilate;
 - componente tariffaria A4, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di condizioni tariffarie speciali (Ferrovie dello Stato – RFI S.p.A.);
 - componente tariffaria A5, per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo del sistema elettrico;
 - componente tariffaria As, per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio (bonus sociale).
- 2.3 Erano altresì assimilabili agli oneri generali, in quanto la loro imposizione derivava da specifiche disposizioni normative:
- la componente tariffaria UC4, a copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche operanti nelle isole minori;
 - la componente tariffaria UC7, utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dalla promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e, in quota parte, per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica;
 - la componente tariffaria MCT, per la copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari.
- 2.4 A tali componenti A, UC4, UC7 ed MCT, a partire dal 1 gennaio 2014, si è aggiunta la componente denominata AE a copertura degli oneri, derivanti dalla medesima norma di legge, per il finanziamento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013, applicata esclusivamente alle utenze non destinatarie delle medesime agevolazioni.
- 2.5 Con la deliberazione 138/2016/R/eel⁴, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti volti a riformare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze non domestiche ai sensi

³ La legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni

⁴ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/16/138-16.htm>

della legge 21/16⁵; nell'ambito del suddetto provvedimento l'Autorità ha pubblicato i documenti per la consultazione 255/2016/R/eel⁶ e 552/2017/R/eel⁷.

- 2.6 In particolare nel documento per la consultazione 255/2016/R/eel l'Autorità ha esposto i propri orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della legge 21/16, in particolare con riferimento a:
- il perimetro di applicazione della riforma degli oneri generali: è stato proposto che la riforma riguardasse l'insieme delle seguenti componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7;
 - la struttura di riferimento per la definizione della nuova struttura tariffaria per le suddette componenti: è stato proposto di considerare la somma delle componenti TRAS, DIS, MIS e delle componenti perequative UC3 e UC6;
 - diverse ipotesi alternative per la nuova struttura tariffaria a copertura degli oneri generali per i clienti non domestici, più o meno riflessiva della struttura tariffaria applicata ai servizi di rete, secondo il dettato della norma primaria.
- 2.7 Al primo documento di consultazione 255/2016/R/eel ha risposto un numero considerevole di soggetti (50), tra cui diverse associazioni di categoria, grossi utenti a forte consumo di energia elettrica, operatori di mercato e piccoli consumatori.
- 2.8 Dall'analisi di tali contributi è emersa un'ampia condivisione relativamente alla impostazione generale della riforma (perimetro degli oneri e struttura di riferimento), mentre i diversi soggetti in relazione alla particolare soluzione di struttura delle aliquote da adottare, tra quelle proposte dall'Autorità, hanno espresso differenti preferenze proponendo in alcuni casi ulteriori soluzioni.
- 2.9 Con nota in data 1 agosto 2016, gli uffici della DG Concorrenza della Commissione Europea hanno inoltre espresso prime valutazioni positive sul disegno della prospettata riforma degli oneri generali per le utenze non domestiche delineata nella richiamata consultazione dell'Autorità.
- 2.10 Con la deliberazione 481/2017/R/eel⁸ l'Autorità ha pertanto definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici a partire dall' 1 gennaio 2018, sulla base dei risultati del processo di consultazione avviato con il documento per la consultazione 255/2016/R/eel, e in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2017) 3406⁹ (come già anticipato dalla nota di cui al precedente punto).
- 2.11 In particolare, la deliberazione 481/2017/R/eel ha previsto che la nuova struttura degli oneri generali da applicare agli utenti non domestici:
- sia relativa alle attuali componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7;

⁵ La legge 25 febbraio 2016, n. 21

⁶ Il documento per la consultazione dell'Autorità 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/dc/16/255-16.jsp>

⁷ Il documento per la consultazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 552/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/552-17.htm>

⁸ La deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/481-17.htm>

⁹ La decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017

- le suddette componenti siano riunite in due soli raggruppamenti: “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione” e “rimanenti oneri generali”;
 - ciascuno dei suddetti due raggruppamenti abbia una struttura trinomia: un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/kW/anno e un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/kWh;
 - ai fini dell'applicazione dell'aliquota espressa in centesimi di euro/kW/anno, di cui al precedente alinea, la nozione rilevante di potenza sia quella prevista dal TIT al fine dell'applicazione delle tariffe di rete.
- 2.12 La deliberazione 481/2017/R/eel ha previsto inoltre che la struttura del raggruppamento relativo al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione possa essere differenziata tra clienti che non godono delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica (clienti non agevolati) e clienti agevolati, e, per questi ultimi, per classi di agevolazioni; e che la componente A_E , che ha finanziato le agevolazioni riconosciute ai clienti agevolati fino a tutto l'anno 2017, fosse sostituita (implicitamente) dal 2018 dalle differenze nei livelli tariffari del raggruppamento relativo al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (A_{SOS}) applicabili ai clienti agevolati da una parte e ai clienti non agevolati (inclusi tra questi i clienti domestici) dall'altra.
- 2.13 Con la deliberazione 481/2017/R/eel, l'Autorità ha pertanto stabilito che le aliquote degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare a tutte le tipologie di utenti, in esito alla riforma prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15¹⁰, come convertito in legge 21/16, siano distinte nei seguenti raggruppamenti:
- “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” (A_{SOS}), differenziati quanto all'applicazione delle classi di agevolazione, ivi inclusi i clienti non agevolati (ossia ad agevolazione zero);
 - “Rimanenti oneri generali” (A_{RIM});
 - Componenti perequative UC3 e UC6.
- 2.14 Con la medesima deliberazione 481/2017/R/eel, l'Autorità ha stabilito che la logica di raggruppamento delle varie componenti in “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili” e “rimanenti oneri generali” venga applicata anche alle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche.
- 2.15 Il piano di adeguamento presentato dal Governo italiano approvato dalla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 prendeva a riferimento quale nuova struttura degli oneri generali di sistema la cosiddetta Ipotesi “C” presentata nel documento per la consultazione dell'Autorità 255/2016/R/eel.
- 2.16 Gli impatti di tale Ipotesi “C” sono stati ulteriormente esaminati nel documento per la consultazione dell'Autorità 552/2017/R/eel.
- 2.17 Le osservazioni ricevute in risposta al suddetto documento per la consultazione hanno evidenziato una netta preferenza per la cosiddetta Ipotesi “C 25-75”, come segnalato

¹⁰ Il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con, modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21.

al Ministro dello Sviluppo Economico con comunicazione dell'Autorità 27 ottobre 2017¹¹.

- 2.18 L'Ipotesi "C 25-75" prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} siano definite come combinazione lineare di:
- aliquote definite moltiplicando la somma delle aliquote (per punto di prelievo, per kW e per kWh) delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 per un coefficiente moltiplicativo, uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, con l'obiettivo di raccogliere un importo pari al 25% del gettito complessivo;
 - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, con l'obiettivo di raccogliere un importo pari al rimanente 75% del gettito complessivo.
- 2.19 L'Ipotesi "C 25-75" prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} siano definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo, uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici.

3 Modifiche al TIT a partire dal 1 gennaio 2018

- 3.1 Con la deliberazione 922/2017/R/eel¹² l'Autorità ha apportato le modifiche al TIT¹³, a valere dal 1 gennaio 2018, conseguenti alle disposizioni della deliberazione 481/2017/R/eel, in merito alla struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici e alle disposizioni della deliberazione 921/2017/R/eel in materia di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 3.2 Ai fini della definizione della struttura delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} per gli utenti non domestici, la deliberazione 922/2017/R/eel da seguito all'Ipotesi "C 25-75", come descritta nei precedenti punti 2.18 e 2.19.
- 3.3 Come previsto dalla deliberazione 481/2017/R/eel, la deliberazione 922/2017/R/eel ha disposto che anche le componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche a partire dal 1 gennaio 2018 sono distinte nelle componenti A_{SOS} e A_{RIM} , ferma restando la struttura generale degli oneri generali prevista per le suddette utenze.
- 3.4 La deliberazione 922/2017R/eel ha altresì:
- modificato la disciplina del bonus elettrico per tener conto della nuova struttura degli oneri generali in A_{SOS} e A_{RIM} ;
 - modificato la disciplina del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI per tener conto sia della nuova struttura degli oneri generali in A_{SOS} e A_{RIM} , nonché della recente evoluzione della normativa di riferimento.

¹¹ La comunicazione dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico prot. 35267 del 27 ottobre 2017

¹² La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/922-17.htm>

¹³ Il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato

4 Gli oneri generali per le rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92 (A_{SOS})

- 4.1 A valere dal 1 gennaio 2018, il TIT, come modificato dalla deliberazione 922/2017/R/eel, prevede che la componente tariffaria A_{SOS} sia composta dai seguenti elementi:
- A_{3*SOS} ;
 - A_{ESOS} ;
 - $A_{91/14SOS}$.
- 4.2 A_{3*SOS} è l'elemento a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP 6/92, con l'esclusione dell'incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. A_{3*SOS} è applicato in misura ridotta ai punti di prelievo nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Corrisponde approssimativamente alla componente A3 applicata fino al 31 dicembre 2017; si differenzia da essa in quanto sono esclusi gli oneri relativi alla incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, che invece erano inclusi nella componente tariffaria A3, e che sono confluiti nella componente tariffaria A_{RIM} (vedere successivo punto 5.1).
- 4.3 A_{ESOS} è l'elemento a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento A_{3*SOS} . Tale elemento è applicato solo ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Corrisponde alla componente tariffaria AE applicata fino al 31 dicembre 2017.
- 4.4 $A_{91/14SOS}$ per la riduzione dell'elemento A_{3*SOS} ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 91/14¹⁴. Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Detto elemento è applicato direttamente sulla componente A_{SOS} , in quanto a partire dal 1 gennaio 2018 tutti gli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 91/14 risultano esauriti, tranne quelli relativi alla ex componente tariffaria A3, con riferimento alla riduzione degli oneri degli impianti fotovoltaici (cfr punti 15.9 e 15.10).
- 4.5 Gli elementi di cui ai precedenti punti 4.2, 4.3 e 4.4 sono calcolati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale di suddetti elementi, la componente A_{SOS} . Poiché, come sopra evidenziato, gli elementi si applicano in maniera differenziata a seconda che l'utente sia incluso tra le imprese a forte consumo di energia elettrica o meno e, nel primo caso, a seconda della classe di agevolazione, ne deriva che la componente A_{SOS} risulta distinta per classi di agevolazione. Tutto il gettito della componente A_{SOS} alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato anche dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 4.6 Ai fini del calcolo dell'elemento A_{3*SOS} si procede secondo quanto previsto dal punto 2.18 e pertanto:
- a) è definito il gettito richiesto, sulla base degli oneri previsti in capo al GSE¹⁵ e alla CSEA¹⁶, al netto di quelli relativi all'incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili;

¹⁴ Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9

¹⁵ Il Gestore per i servizi energetici e ambientali

¹⁶ La Cassa per i servizi energetici e ambientali

- b) il gettito di cui alla lettera a) è distinto tra il gettito richiesto agli utenti domestici e quello agli utenti non domestici; al fine di tale distinzione è applicata la distribuzione registrata nel IV trimestre 2017;
 - c) il gettito richiesto agli utenti non domestici è suddiviso in due parti (25% e 75%);
 - d) per il 25% del gettito richiesto ai non domestici viene definito un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra la suddetta quota parte di gettito e quello delle componenti tariffarie TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 di tutti gli utenti non domestici;
 - e) è pertanto definita una struttura trinomia applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 il coefficiente moltiplicativo di cui alla precedente lettera d);
 - f) per il 75% del gettito richiesto ai non domestici è invece definita una aliquota unitaria espressa in centesimi di euro /kWh, calcolata dividendo la suddetta quota parte di per il consumo annuo in kWh di tutti gli utenti non domestici;
 - g) la struttura finale dell'elemento A_{3*SO5} è pari alla somma delle strutture di cui alle precedenti lettere e) e f).
- 4.7 Il decreto 21 dicembre 2017, in conformità con le Linee Guida Europee e la decisione C(2017) 3406, ha previsto che le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica possono essere riconosciute solo relativamente alla parte della tariffa che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché agli impianti di cogenerazione previsti dal meccanismo Cip 6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Dette agevolazioni pertanto sono definite sull'elemento A_{3*SO5} .
- 4.8 Come previsto dalla deliberazione 921/2017/R/eel, pertanto l'elemento A_{3*SO5} è differenziato secondo le classi di agevolazione previste dalla medesima deliberazione:
- Classe 0: clienti finali non agevolati, che quindi sono tenuti a pagare il 100% dell'elemento A_{3*SO5} ;
 - Classi VAL.x: clienti finali che rientrano tra le imprese a forte consumo di energia elettrica e che, ai sensi del decreto 21 dicembre 2017, devono garantire un livello di contribuzione non basato su parametri elettrici (punti di prelievo, consumo o potenza), ma sul valore aggiunto lordo dell'impresa; pertanto per questi clienti finali l'elemento A_{3*SO5} è fissato pari a zero, in quanto il pagamento del livello di contribuzione sarà versato dalle suddette imprese direttamente alla CSEA;
 - Classi FAT.x: clienti finali che rientrano tra le imprese a forte consumo di energia elettrica e che, ai sensi del decreto 21 dicembre 2017, devono garantire un livello di contribuzione decrescente al crescere dell'intensità elettrica su fatturato; pertanto per questi clienti finali sono tenuti a pagare solo una quota parte dell'elemento A_{3*SO5} (dal 55% al 25%).
- 4.9 Il mancato gettito dell'elemento A_{3*SO5} derivante dalle agevolazioni di cui al precedente punto trova copertura nell'elemento A_{ESOS} , che pertanto ha la stessa struttura del suddetto elemento, quella definita al punto 2.18.
- 4.10 Il calcolo dell'elemento A_{ESOS} è quindi analogo a quello descritto al punto 4.6: sulla base del gettito totale richiesto (*cfr* lettera a), si individua il gettito richiesto per gli utenti non domestici (*cfr* lettera b), e quindi si applica la metodologia descritta dei successivi punti da c) a g), con l'unica differenza che i gettiti di rete di riferimento sono quelli solo relativi agli utenti non domestici che non rientrano nelle imprese a forte consumo di energia elettrica.

- 4.11 Per le imprese a forte consumo di energia elettrica l'elemento A_{ESOS} è posto uguale a zero.
- 4.12 L'elemento $A_{91/14SOS}$ è invece un elemento negativo, che è riconosciuto esclusivamente ad alcune categorie di utenti non domestici (clienti di energia elettrica in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW) che non rientrino nelle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 4.13 Il livello dell'elemento $A_{91/14SOS}$ è calcolato per assicurare la riduzione degli oneri prevista a seguito delle disposizioni derivanti dagli articoli da 24 a 30 del decreto-legge n. 91/14; nel 2018 solo le disposizioni relative alla riduzione degli oneri per gli impianti fotovoltaici (cosiddetto "spalma incentivi") non hanno esaurito i loro effetti.
- 4.14 In prima attuazione delle disposizioni del decreto n. 91/14, l'Autorità aveva stabilito che le riduzioni di oneri derivanti dal medesimo provvedimento fossero destinate agli aventi diritto in medesima proporzione alla riduzione dell'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo/anno (ove presente) e, in parte, a riduzione della aliquota espressa in centesimi di euro al kWh delle allora componenti tariffarie A3, A4 e UC3.
- 4.15 La deliberazione 923/2017/R/com ha pertanto previsto che il suddetto criterio sia applicato anche nel 2018, tenendo conto della nuova struttura trinomina dell'elemento A_{3*SOS} .
- 4.16 L'elemento $A_{91/14SOS}$ è pertanto calcolato distribuendo le riduzioni previste derivanti dallo spalma incentivi in maniera proporzionale al gettito delle tre componenti della nuova struttura trinomina, ed è applicato solo alle categorie di utenti di cui al precedente punto 4.12.
- 4.17 La struttura finale della componente A_{SOS} è pertanto pari alla somma delle strutture degli elementi di cui al punto 4.1, calcolate come descritto nei punti precedenti. Per gli utenti rientranti nelle classi di agevolazione VAL.x, la componente A_{SOS} risulta pari a zero, essendo la somma di tre elementi nulli. Come spiegato al precedente punto 4.8, infatti, il pagamento del livello di contribuzione da parte di queste imprese viene direttamente versato alla CSEA.

5 Gli oneri per le rimanenti finalità (A_{RIM})

- 5.1 A valere dal 1 gennaio 2018, il TIT prevede che la componente A_{RIM} sia composta dai seguenti elementi:
- A_{2RIM} per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti. Corrisponde alla componente tariffaria A2 applicata fino al 31 dicembre 2017;
 - A_{3RIM} per la copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Corrisponde alla quota parte della componente A3 applicata fino al 31 dicembre 2017 che non è rientrata nell'elemento A_{3*SOS} ;
 - A_{4RIM} per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI (gruppo Ferrovie dello Stato). Corrisponde alla componente tariffaria A4 applicata fino al 31 dicembre 2017;
 - A_{5RIM} per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico. Corrisponde alla componente tariffaria A5 applicata fino al 31 dicembre 2017;

- A_{SRIM} per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio. Corrisponde alla componente tariffaria AS applicata fino al 31 dicembre 2017;
 - A_{uc4RIM} per la copertura delle integrazioni alle imprese elettriche minori. Corrisponde alla componente tariffaria UC4 applicata fino al 31 dicembre 2017;
 - A_{uc7RIM} per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali. Corrisponde quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31 dicembre 2017;
 - A_{SVRIM} per la copertura degli oneri per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica. Corrisponde quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31 dicembre 2017;
 - A_{mctRIM} per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale. Corrisponde alla componente tariffaria MCT applicata fino al 31 dicembre 2017.
- 5.2 Gli elementi di cui al precedente punto 5.1 sono calcolati ed aggiornati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale di suddetti elementi, la componente tariffaria A_{RIM} . Tali elementi si applicano in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione di cui al precedente punto 4.8, e pertanto la componente A_{RIM} risulta indistinta rispetto alle medesime classi.
- 5.3 Il gettito della componente A_{RIM} alimenta i diversi conti di gestione presso la CSEA, secondo percentuali fissate e aggiornate dall'Autorità sulla base del peso relativo al gettito di ciascun elemento di cui al precedente punto 5.1.
- 5.4 Ai fini del calcolo di ciascuno degli elementi di cui al precedente punto 5.1, è applicato quanto previsto al punto 2.19 e pertanto:
- a) è definito il gettito richiesto, sulla base degli oneri previsti in capo al GSE e alla CSEA;
 - b) il gettito di cui alla lettera a) è distinto tra il gettito richiesto agli utenti domestici e quello agli utenti non domestici; al fine di tale distinzione è applicata la distribuzione registrata nel IV trimestre 2017;
 - c) per il gettito richiesto ai non domestici viene definito un coefficiente moltiplicativo, pari al rapporto tra il suddetto gettito e quello delle componenti tariffarie TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 di tutti gli utenti non domestici;
 - d) è pertanto definita una struttura trinomia applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 il coefficiente moltiplicativo di cui alla precedente lettera c).
- 5.5 La struttura finale della componente A_{RIM} è pari alla somma delle strutture degli elementi di cui al punto 5.1, calcolate come descritto nel precedente punto 5.4.

6 Aggiornamento della disciplina del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI

- 6.1 Il Consiglio di Stato (Commissione speciale), con il parere 386/17¹⁷, reso su richiesta dell'Autorità, ha confermato che il regime speciale di cui gode Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato) continua a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore della novella di cui all'articolo 1, comma

¹⁷ Il parere del Consiglio di Stato 1408 del 14 giugno 2017, rilasciato nell'Adunanza della Commissione Speciale del 17 maggio 2017, numero affare 386/2017

3 ter, della legge 41/10, con la conseguente necessità che l'Autorità, in attuazione del decreto legge 210/15, riformi le componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema preservando gli effetti economici del regime speciale di RFI a beneficio dei vettori ferroviari a mercato e non.

- 6.2 L'articolo 19, commi 6 e 7, della legge 167/17¹⁸ ha inoltre apportato modifiche significative al quadro normativo di riferimento in relazione al suddetto regime tariffario speciale.
- 6.3 La deliberazione 922/2017/R/eel ha conseguentemente modificato la disciplina del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI in attuazione del mutato quadro normativo primario e alla luce del richiamato parere del Consiglio di Stato.

7 Le agevolazioni per imprese a forte consumo di energia elettrica

La nuova disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore

- 7.1 Con la deliberazione 921/2017/R/eel l'Autorità ha disciplinato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, come disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, a partire dal 1 gennaio 2018, tenendo conto della nuova struttura tariffaria degli oneri generali stabilita dall'Autorità con la richiamata deliberazione 481/2017/R/eel.
- 7.2 La deliberazione 921/2017/R/eel, pertanto, prevede l'applicazione di aliquote differenziate della componente A_{SOS} tra clienti non agevolati e clienti agevolati, ossia a forte consumo di energia, in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, come definita dal decreto 21 dicembre 2017.
- 7.3 Per una disamina più approfondita della riforma delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, si rimanda alla Relazione tecnica illustrativa della deliberazione 921/2017/R/eel.

¹⁸ La legge 20 novembre 2017, n. 167

Parte Seconda: settore elettrico - clienti domestici

8 La riforma delle tariffe elettriche per clienti domestici

- 8.1 L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14¹⁹ - che recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica - prevede l'eliminazione dalle componenti tariffarie della progressività rispetto ai prelievi di energia elettrica e attribuisce all'Autorità il compito di attuare una riforma delle tariffe elettriche (tariffe di rete e componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema) applicabili ai clienti domestici²⁰.
- 8.2 A chiusura di un lungo e articolato procedimento di Analisi di Impatto della Regolazione (o AIR)²¹, con la deliberazione 582/2015/R/eel²², l'Autorità ha disposto l'avvio formale di tale riforma tariffaria a decorrere dall'1 gennaio 2016, con una gradualità che avrebbe avuto la sua conclusione all'1 gennaio 2018, prevedendo due anni di regime transitorio ed ottemperando in tal modo al requisito di gradualità espressamente formulato dal decreto legislativo 102/14.
- 8.3 Coerentemente con tale percorso di gradualità, dall'1 gennaio 2017 è entrata a regime la nuova struttura delle tariffe di rete (trasmissione, distribuzione e misura), caratterizzata dal completo superamento della progressività e dall'aderenza delle tariffe ai costi dei relativi servizi, mentre per le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali l'effetto progressivo è stato smorzato, limitando a due il numero di scaglioni con aliquote differenziate. In base al programma definito con la deliberazione 582/2015/R/eel il totale superamento della struttura a scaglioni era previsto entrare in vigore all'1 gennaio 2018 (cfr. Figura 8.1).

¹⁹ Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

²⁰ Articolo 11, comma 3: “(...) con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità.”. Si ricorda che nell'ambito delle “componenti della tariffa elettrica” menzionate dalla norma rientrano sia le tariffe di rete (relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura), sia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

²¹ Una dettagliata relazione tecnica finale dell'analisi di impatto della regolazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità nel mese di marzo 2016 (<https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/582-15air.pdf>).

²² La deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/15/582-15.htm>




Figura 8.1 – Schematizzazione grafica dell'evoluzione prevista dalla delibera 582/2015/R/eel per i corrispettivi tariffari variabili (c€/kWh), che avrebbe portato tra il 2015 e il 2018 al totale superamento della differenziazione degli stessi in scaglioni di prelievo annuo

9 Misure per attenuare l'impatto della riforma delle imprese a forte consumo di energia elettrica sui clienti domestici

- 9.1 Con l'approssimarsi dell'aggiornamento tariffario dal 1 gennaio 2018, l'Autorità ha ravvisato il rischio che sulle bollette elettriche delle famiglie italiane si sarebbero potuti cumulare gli effetti dell'ultimo passo della riforma tariffaria per i clienti domestici e delle nuove misure inerenti la revisione delle agevolazioni per le imprese energivore, qualora l'iter di approvazione fosse proceduto come allora previsto. Con la segnalazione 733/2017/I/eel²³, l'Autorità ha dunque inteso fornire una stima dell'entità dei suddetti effetti cumulati ed evidenziare come, al fine di assicurare nella sostanza il rispetto del principio di gradualità formulato dal decreto legislativo 102/14, Governo e Parlamento avrebbero potuto valutare l'opportunità di fornire all'Autorità indirizzi sugli obiettivi da privilegiare in considerazione del fatto che, come già evidenziato due anni prima nella Segnalazione 292/2015/I/eel²⁴, non è possibile individuare una struttura di corrispettivi aderenti ai costi, poiché tali oneri non corrispondono a uno specifico servizio, bensì sono utilizzati per coprire l'esigenza di gettito di politiche pubbliche che non trovano copertura sulla fiscalità generale.
- 9.2 La pubblicazione della suddetta Segnalazione 733/2017/I/eel ha stimolato un dibattito parlamentare presso la X Commissione Attività Produttive della Camera, dal quale è scaturita una richiesta di approfondimenti e integrazioni trasmessa dal Presidente della medesima Commissione all'Autorità, che li ha forniti con la Memoria

²³ La segnalazione dell'Autorità 2 novembre 2017, 733/2017/I/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/733-17.htm>

²⁴ La segnalazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 292/2015/I/eel, <https://www.arera.it/it/docs/15/292-15.htm>

805/2017/I/eel²⁵. La discussione in Commissione si è quindi conclusa in data 13 dicembre 2017 con l'approvazione di tre risoluzioni, presentate dagli onorevoli Beneamati, Crippa e Ricciati²⁶, che impegnavano il Governo ad assumere iniziative volte, tra l'altro, a rinviare di un anno il completamento della riforma tariffaria per i clienti domestici.

9.3 In data 14 dicembre 2017²⁷, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso al Presidente dell'Autorità una comunicazione con la quale invita:

- *“a voler adottare iniziative per uno slittamento temporale di almeno un anno dell'ultima fase della riforma domestica, in modo da evitare la concomitanza con la modifica della struttura degli oneri generali per i clienti non domestici e delle agevolazioni delle imprese energivore”*;
- *“fino alla revisione del bonus, a voler effettuare la maggior raccolta per finanziare la nuova disciplina energivori in via prevalente sui consumi dei clienti domestici eccedenti i 1.800 kWh annui, nei termini prospettati”* [dall'Autorità nella Memoria 805/2017/I/eel].

9.4 Alla luce delle indicazioni fornite da Governo e Parlamento, con la deliberazione 867/2017/R/eel²⁸, l'Autorità ha ritenuto opportuno:

- a) differire fino al 1 gennaio 2019 l'attuazione della terza e ultima fase della riforma, mantenendo invariate per l'anno 2018 le strutture tariffarie applicabili ai clienti domestici nell'anno 2017;
- b) definire le aliquote dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema in modo tale che, nel corso dell'anno solare 2018, il mantenimento di aliquote differenziate tra due scaglioni di consumo (rispettivamente fino a 1800 kWh/anno e oltre tale soglia) consentisse di attenuare, per i clienti domestici con bassi consumi, gli effetti derivanti dall'incremento degli oneri connessi con la revisione delle agevolazioni per le imprese energivore.

9.5 In particolare, le finalità di cui alla lettera b) del punto precedente sono state conseguite prevedendo che le aliquote della componente tariffaria “AE” (a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni per le imprese energivore) fossero definite in modo tale da:

- raccogliere dai consumi fatturati nel primo scaglione (da 0 a 1800 kWh/anno) le risorse necessarie a coprire solamente il 30% del maggior fabbisogno di gettito derivante dalla revisione delle agevolazioni;
- raccogliere dai consumi fatturati nel secondo scaglione (oltre i 1800 kWh/anno) le risorse necessarie a coprire sia l'intero fabbisogno di gettito preesistente sia il 70% del suo incremento.

Il Box 9.1 fornisce ulteriori dettagli in merito all'applicazione di tali principi.

²⁵ la memoria dell'Autorità 30 novembre 2017, 805/2017/I/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/805-17.htm>

²⁶ Indicate rispettivamente con i numeri 8-00281, 8-00282, 7-01400.

²⁷ La comunicazione trasmessa dal Ministro dello Sviluppo Economico al Presidente dell'Autorità in data 14 dicembre 2017, prot. Autorità 29526 di pari data.


²⁸ La deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/867-17.htm>

BOX 9.1 -

Il settore domestico è chiamato a coprire poco meno del 23% del gettito richiesto per soddisfare il fabbisogno della componente AE; ai 626 M€ del 2017 il settore domestico ha dunque contribuito per circa 143 M€

Dal 1/1/2018 il gettito della componente AE è stimato incrementare di circa 860 M€ dei quali circa 195 M€ graveranno sulla clientela domestica (nel seguito indicato come “incr_AE”). Se queste stime venissero confermate, dal 1/1/2019 il settore domestico sarebbe dunque chiamato a coprire un fabbisogno complessivo relativo alla AE di circa 340 M€, tramite l'applicazione di un'unica aliquota (espressa in c€/kWh) indifferenziata.

Al fine di tenere conto sia delle raccomandazioni espresse da Parlamento e Governo - in merito alla opportunità di far gravare maggiormente sul secondo scaglione il nuovo onere derivante dalla revisione sulle agevolazioni per imprese energivore - sia della necessità di rendere graduale la transizione verso il completo superamento della progressività dal 1/1/2019, l'Autorità ha ritenuto di caricare sul primo scaglione di consumo solamente il 30% dell'incremento di gettito richiesto (come schematizzato in figura).



NB: Le nuove aliquote della AE sono calcolate tenendo conto che, in base ai dati raccolti annualmente dalle imprese di distribuzione, due terzi dell'energia prelevata dai clienti domestici risulta ricadere nel primo scaglione (0-1800 kWh/a) e solo un terzo nel secondo scaglione (>1800 kWh/a).

10 Sperimentazione pompe di calore

- 10.1 Con la deliberazione 205/2014/R/eel²⁹, l'Autorità ha avviato una sperimentazione tariffaria rivolta a clienti domestici che presentino richiesta di adesione e siano in grado di dimostrare l'utilizzo di pompe di calore elettriche quale principale sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza.
- 10.2 L'attuazione del secondo *step* della riforma tariffaria domestica, in assenza di altri interventi specifici per i clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, avrebbe comportato, dal 1 gennaio 2017, condizioni economiche applicate alla generalità dei clienti domestici residenti, ancorché basate su strutture tariffarie ancora parzialmente

²⁹ La deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel.

progressive al crescere dei consumi, più favorevoli delle condizioni definite dalla deliberazione 205/2014/R/eel.

- 10.3 La deliberazione 782/2016/R/eel³⁰ ha, dunque, previsto di modificare e integrare il testo della deliberazione 205/2014/R/eel, al fine di introdurre una variazione nelle condizioni economiche applicabili ai clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, in modo tale che, dal 1 gennaio 2017 tali clienti possano già usufruire della struttura tariffaria non progressiva di cui era prevista l'entrata in vigore dall'anno 2018 per la generalità dei clienti domestici.
- 10.4 In relazione al differimento del completamento della riforma delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali per gli utenti domestici, con la deliberazione 867/2017/R/eel, l'Autorità ha pertanto confermato quanto già previsto dalla deliberazione 782/2016/R/eel per i clienti domestici che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore con particolare riferimento al fatto che, al fine di garantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previsto dall'articolo 10, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel, fino al completamento della transizione alla nuova struttura tariffaria di regime rimangono applicabili le condizioni economiche definite dall'articolo 6, comma 2, del medesimo provvedimento.

11 Modifica della disciplina del *bonus* elettrico

- 11.1 Fino al 31 dicembre 2017, il TIT prevedeva che la componente tariffaria AS fosse posta pari a zero per gli utenti ammessi a godere del *bonus* elettrico.
- 11.2 A partire dal 1 gennaio 2018, il TIT prevede che la componente AS sia inglobata come elemento A_{SRIM} nella componente tariffaria A_{RIM} (cfr punto 5.1). Pertanto, non risulta possibile applicare l'esenzione di cui al precedente punto senza procedere alla differenziazione della suddetta componente.
- 11.3 La deliberazione 922/2017/R/eel ha pertanto previsto che, a partire dall'1 gennaio 2018, l'elemento A_{SRIM} della componente A_{RIM} , venga applicato indistintamente a tutte le utenze, ivi comprese quelle aventi diritto al *bonus* elettrico.
- 11.4 Gli effetti di detta applicazione vengono compensati a favore degli utenti aventi diritto al *bonus* elettrico, maggiorando il medesimo *bonus* del valore dell'elemento A_{SRIM} applicato al consumo annuo di riferimento per ogni tipologia di cliente disagiato prevista dal TIBEG³¹; l'entità di tale maggiorazione è risultata in tutti i casi, a seguito di arrotondamento all'unità, pari a non più di 1 euro.

12 Verifica della redistribuzione dei benefici connessi alla riduzione del fabbisogno della componente A3 ai sensi della Legge europea 2017

- 12.1 Nel corso dell'anno 2017 il gruppo di lavoro Elettricità dell'Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento ha concentrato parecchia

³⁰ La deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/16/782-16.htm>

³¹ Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, integrata con deliberazione 1/2017/R/eel e con deliberazione 94/2017/R/com, <https://www.arera.it/allegati/docs/13/402-13tibeg.pdf>

attenzione sul tema degli oneri generali di sistema, chiedendo di migliorare ulteriormente il processo di trasparenza e di *accountability* dell'Autorità. Per soddisfare tale richiesta, nell'ambito della Relazione Annuale 2017 sono stati riportati³², per tipologia di clienti, i volumi sottostanti in termini di energia prelevata, numero di punti di prelievo e potenza impegnata, nonché di allocazione degli oneri generali a livello aggregato, riferiti all'anno 2016.

- 12.2 Successivamente, anche una previsione di legge è intervenuta sul tema della ripartizione degli oneri generali di sistema tra le diverse tipologie d'utenza. L'articolo 19 della Legge europea 2017, oltre a prevedere il riordino delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica con modalità conformi alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, contiene, al comma 1, una disposizione di carattere più generale che destina alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure a favore delle imprese energivore, almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle riduzioni della componente tariffaria A3, destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto al 2016³³.
- 12.3 Alla luce di tale previsione normativa, nell'ambito della Memoria 805/2017/I/eel, l'Autorità ha evidenziato come il fabbisogno complessivo del conto A3 prevedibile al 2018 sia significativamente inferiore rispetto a quello del 2016; in conseguenza di ciò, la Memoria si è concentrata nell'illustrare in dettaglio come tale riduzione già goduta dai clienti finali, in termini di minor onere A3, sia risultata superiore all'aggravio atteso dalla revisione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica³⁴; ciò si verifica sia con riferimento all'intera tipologia dei clienti domestici sia per ciascuno dei clienti benchmark considerati.

³² Vedere Tavola 2.2 a pag.68 del Secondo volume:

(https://www.arera.it/allegati/relaz_ann/17/RAVolumeII_2017.pdf)

³³ Si riporta il primo comma dell'articolo 19 della Legge europea 2017: *“1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma”*

³⁴ Dei circa 2 miliardi di riduzione del fabbisogno di oneri per le fonti rinnovabili intervenuti tra 2016 e 2018, le categorie di utenza non energivore, inclusi i clienti domestici, hanno beneficiato per oltre l'80%, tramite la riduzione della componente A3, intervenuta nel 2017. I clienti domestici, che contribuiscono alla copertura degli oneri generali di sistema per circa il 20% del gettito complessivo, in particolare, hanno già goduto nel 2017 di una riduzione dell'aliquota A3 con un beneficio stimabile in circa 380 milioni di euro/anno.

Parte Terza: settore elettrico - aggiornamento oneri generali per il I trimestre 2018

13 Aggiornamento oneri generali per il I trimestre 2018

- 13.1 Con la deliberazione 923/2017/R/com l'Autorità ha proceduto, sia per gli utenti domestici che per gli utenti non domestici, alla definizione delle aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} e delle ulteriori componenti UC3 e UC6 a partire dal 1 gennaio 2018.
- 13.2 Ai fini della definizione delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} per gli utenti domestici, l'Autorità si è attenuta a quanto illustrato nella Parte seconda di questo documento.
- 13.3 Ai fini della definizione delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} per gli utenti non domestici, l'Autorità ha applicato quanto illustrato nella Parte prima di questo documento.
- 13.4 Precedentemente, con le deliberazioni 882/2017/R/eel³⁵ e 883/2017/R/eel³⁶, l'Autorità aveva aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per i clienti non domestici per l'anno 2018.
- 13.5 Come esposto nei paragrafi precedenti, i corrispettivi di cui al punto 13.4, nonché le aliquote delle componenti UC3 e UC6 hanno un impatto diretto sulla definizione delle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} per gli utenti non domestici.
- 13.6 Ai fini della definizione delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} , inoltre, l'Autorità ha tenuto conto degli oneri previsti in capo ai conti alimentati dagli elementi delle medesime componenti.

14 Ulteriori componenti UC3 e UC6

- 14.1 Il gettito delle componenti UC3 e UC6 è risultato superiore agli oneri previsti in capo ai conti alimentati dalle medesime componenti.
- 14.2 Con la deliberazione 923/2017/R/com, l'Autorità ha pertanto adeguato in diminuzione le aliquote delle componenti UC3 e UC6, che, come previsto dalla deliberazione 481/2017/R/eel, mantengono le modalità di esazione previste nel 2017.

15 Componente A_{SOS}

*Elemento A_{3*SOS}*

- 15.1 In relazione all'elemento A_{3*SOS} , il livello dell'aliquota della componente tariffaria A3 in vigore nel IV trimestre 2017 è risultato adeguato in relazione alla previsione da parte del GSE degli oneri per l'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate per l'anno 2018.
- 15.2 Ai fini del calcolo della componente A_{3*SOS} si è provveduto ad espungere il gettito della componente A3 relativo alla copertura dei costi per l'incentivazione della

³⁵ La deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 882/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/882-17.htm>

³⁶ La deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 883/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/883-17.htm>

produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, che è risultato pari allo 0,36% del totale degli oneri previsti in capo al conto A3.

Elemento A_{ESOS}

- 15.3 Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo economico, gli oneri per le agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2018 ad oggi prevedibili sulla base del decreto 21 dicembre 2017 dovrebbero esseri pari a circa 1,7 miliardi di euro/anno.
- 15.4 Detti oneri risultano significativamente superiori al gettito della componente tariffaria A_E applicata fino al 31 dicembre 2017 (circa 625 milioni di euro/anno).
- 15.5 L'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto 21 dicembre 2017, richiede all'Autorità di provvedere alla raccolta tariffaria del maggior gettito necessario per finanziare il nuovo sistema di agevolazione, adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta elettrica anche riconducibili ad effetti congiunturali.
- 15.6 L'elemento A_{ESOS} a partire dal 1 gennaio 2018 è stato pertanto dimensionato con un obiettivo di gettito pari a circa 1,5 miliardi di gettito su base d'anno, rinviando ai successivi aggiornamenti periodici un suo eventuale ulteriore adeguamento al rialzo per garantire una raccolta in linea con gli oneri di competenza su base annua, la cui effettiva entità, tuttavia, potrà essere stimata con maggior precisione solo nel corso del 2018.
- 15.7 In relazione agli utenti domestici, per il dimensionamento dell'elemento A_{ESOS} è stato applicato quanto illustrato al precedente punto 9.5.

Elemento A_{91/14SOS}

- 15.8 Con le deliberazioni 674/2014/R/eel³⁷ e 675/2014/R/eel³⁸, l'Autorità ha proceduto a disporre una prima riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 91/14, a valere sulle componenti tariffarie A3, A4 e UC3.
- 15.9 Successivamente, con la deliberazione 814/2016/R/com³⁹, l'Autorità ha provveduto ad un aggiornamento delle riduzioni delle componenti tariffarie A3 e A4, mentre ha annullato, a partire dal 1 gennaio 2017, la riduzione della componente UC3, in quanto gli effetti economici del decreto legge n. 91/14 in relazione agli oneri posti in capo alimentato dalla medesima componente risultavano esauriti.
- 15.10 Con la comunicazione 13 dicembre 2017⁴⁰, la CSEA ha aggiornato le stime sugli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 91/14 in relazione alle disposizioni dell'articolo 19, commi 6 e 7, della legge 167/17, che, come sopra ricordato (*cfr* punto 6.2) hanno apportato modifiche significative al quadro normativo di riferimento; detti effetti, da destinare alla riduzione della

³⁷ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/14/674-14.htm>

³⁸ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/14/675-14.htm>

³⁹ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/16/814-16.htm>

⁴⁰ La comunicazione della CSEA del 13 dicembre 2017 (prot. Autorità 40594 del 13 dicembre 2017)

componente tariffaria A4, risultano esauriti con l'applicazione delle riduzioni sopra ricordate negli anni 2015, 2016 e 2017.

15.11 Con la comunicazione 12 dicembre, il GSE⁴¹ ha trasmesso un aggiornamento dei benefici economici derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 23, comma 2, e 26 del decreto legge 91/14, a valere sul conto A3.

15.12 Conseguentemente l'Autorità ha dimensionato l'elemento $A_{91/14SOS}$ della componente A_{SOS} tenendo conto dell'esigenza di:

- annullare, a partire dal 1 gennaio 2018, la riduzione della ex componente A4 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14;
- aggiornare la riduzione della ex componente A3 per i medesimi utenti beneficiari.

15.13 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1 gennaio 2018 per gli utenti in Classe 0.

15.14 Per quanto riguarda gli utenti inclusi nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, si ricorda che:

- per le classi di agevolazione VAL.x, la componente A_{SOS} è pari a zero, essendo la somma di tre elementi nulli (cfr punto 5.17) e visto che, come più volte ricordato, il pagamento della contribuzione minima da parte di questa classe di imprese agevolate avviene con un versamento direttamente alla CSEA;
- per le classi di agevolazione FAT.x, la componente A_{SOS} corrisponde all'elemento A_{3*SOS} , essendo gli altri due elementi (A_{ESOS} e $A_{91/14SOS}$) posti pari a zero (cfr punti 4.11 e 4.12).

16 Componente A_{RIM}

16.1 Il livello delle aliquote delle componenti tariffarie A2, A4, A5, AS, UC4 e UC7 in vigore al IV trimestre 2017 è risultato adeguato in relazione agli oneri previsti in capo ai conti alimentati dalle medesime componenti.

16.2 Si è registrata solo la necessità di adeguare in aumento il livello dell'elemento A_{mctRIM} (ex componente tariffaria MCT), in relazione all'aggiornamento del valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03.

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03

16.3 L'articolo 4, comma 1, della legge 368/03⁴², prevede “*misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare*”.

16.4 L'articolo 4, comma 1-bis, della medesima legge 368/03, come modificato dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16⁴³, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con

⁴¹ La comunicazione congiunta della CSEA e del GSE prot. P20170095378 del 12 dicembre 2017 (prot. Autorità 41085 del 18 dicembre 2017)

⁴² La legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314

⁴³ Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244

obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

- 16.5 L'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03, la componente MCT, che dal 1 gennaio 2018 confluisce nell'elemento A_{mctRIM} .
- 16.6 L'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2016 - novembre 2017, rispetto ai dodici mesi precedenti.
- 16.7 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2016 - novembre 2017, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari all'1,1%.
- 16.8 Conseguentemente, l'Autorità ha aggiornato l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 (che era rimasta fissa al valore di 0,0182 centesimi di euro/kWh per quattro anni – dal 2014 al 2016) a 0,0184 centesimi di euro/kWh.
- 16.9 Il valore dell'elemento A_{mctRIM} è stato definito coerentemente col nuovo valore dell'aliquota di cui al precedente punto 16.8.
- 16.10 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1 gennaio 2018.

17 Altre disposizioni riguardante il settore elettrico

- 17.1 Con la deliberazione 923/2017/R/com, l'Autorità ha altresì provveduto a fissare anche le aliquote degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti da applicare:
- ai punti di prelievo in alta tensione per la trazione ferroviaria nella titolarità della società RFI, in coerenza con quanto previsto dal TIT (*cfr* punto 6.3);
 - agli utenti domestici che aderiscono alla sperimentazione delle pompe di calore, in coerenza con quanto illustrato nel precedente punto 10.4.
- 17.2 Con la medesima deliberazione 923/2017/R/com l'Autorità ha altresì aggiornato il *bonus* elettrico per l'anno 2018, tenendo conto di quanto illustrato nel precedente punto 11.4.

Parte Quarta: settore gas - aggiornamento oneri generali per il I trimestre 2018

- 17.3 La delibera 923/2017/R/com ha annullato temporaneamente la componente tariffaria UG1 della RTDG⁴⁴, in relazione alle disponibilità finanziarie del conto alimentato dalla medesima componente.
- 17.4 Con la delibera 923/2017/R/com, in attuazione di decisione già prese nell'ambito dei precedenti aggiornamenti tariffari, l'Autorità ha altresì:
- annullato il valore della componente tariffaria ϕ della RTTG⁴⁵, come già previsto dal comma 4.2 della deliberazione 480/2017/R/com⁴⁶;
 - fissato la componente tariffaria CV^{FG} della RTTG pari a 0,1678 centesimi di euro/smc, come già previsto dal comma 3.1 della deliberazione 656/2017/R/com⁴⁷.
- 17.5 La deliberazione 923/2017/R/com ha infine aggiornato il valore del bonus gas a valere dal 1 gennaio 2018, applicando la metodologia prevista dal TIBEG⁴⁸.

⁴⁴ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/13/573-13.htm>

⁴⁵ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/13/514-13.htm>

⁴⁶ La deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 480/2017/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/17/480-17.htm>

⁴⁷ La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 656/2017/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/17/656-17e.htm>

⁴⁸ L'Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, e sue successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/it/docs/13/402-13.htm>.

Appendice A – inquadramento normativo della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali per i clienti non domestici e della riforma delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica

Clienti non domestici: “DL Milleproroghe”

1. L'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, prevede che l'Autorità provveda *“ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”*.
2. L'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16 ha successivamente modificato il termine di decorrenza delle disposizioni contenute nella sopra richiamata norma primaria, fissandolo al 1 gennaio 2018 invece che al 1 gennaio 2016.

Clienti non domestici a forte consumo di energia elettrica: legge europea 2017

3. L'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134) prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia.
4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013 (il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12), che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12.
5. In ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea in data 17 aprile 2014, e pertanto si è instaurato un procedimento di verifica della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato.
6. Con la decisione C(2017) 3406 la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199, sezione 3.7.3, della Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente.
7. L'articolo 19 della legge 167/17 prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee

guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12.

Clienti non domestici a forte consumo di energia elettrica: il decreto MiSE 21 dicembre 2017

8. In attuazione dell'articolo 19 comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il decreto recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese a forte consumo di energia elettrica".
9. Il decreto 21 dicembre 2017 persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese energivore al fine di armonizzare la normativa nazionale alla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01" (di seguito: Linee guida europee) e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 con la quale è stato approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee guida europee in materia, e contiene disposizioni per:
 - a) ridefinire le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
 - b) definire criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza;
 - c) definire le agevolazioni in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalle Linee guida europee, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni;
 - d) definire le modalità di applicazione della clausola di cui ai punti 189-190 delle Linee guida europee, che consente agli Stati membri di limitare ulteriormente l'importo dei costi generati dall'aiuto al finanziamento delle energie rinnovabili che un'impresa deve versare, fissandolo a un livello non inferiore allo 0,5% del VAL per le imprese che presentano un indice di electro-intensity non inferiore al 20%, calcolato come previsto dall'Allegato 4 delle medesime Linee guida europee, applicando tale clausola in modo non discriminatorio a tutte le imprese eleggibili interessate.